



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FAUSTI

Seduta del 26/10/2021

FATTO

Il Cliente rappresenta quanto segue:

Il cliente, cointestatario unitamente al soggetto intervenuto nel ricorso, di un BFP serie Q/P da lire 500.000 sottoscritto in data 11/10/1990, rappresenta quanto segue:

- alla data di sottoscrizione l'intermediario apponeva sul retro del titolo un timbro modificativo degli interessi previsti dal primo al ventesimo anno senza nulla indicare relativamente agli interessi che sarebbero maturati dal 21° al 30° anno;
- ciò aveva fatto dedurre al cliente l'applicazione dell'importo indicato in calce alla tabella;
- il 20/03/2021, alla scadenza trentennale, apprendeva che il valore di rimborso (€ 2.796,72) sarebbe stato inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione dei conteggi indicati dalla tabella posta sul retro del titolo;
- il criterio di calcolo applicato dall'intermediario per gli ultimi dieci anni era apparso differente da quanto espressamente indicato in calce alla tabella;
- di aver presentato infruttuosamente reclamo all'intermediario al fine di ottenere il maggiore importo come da condizioni riportate sul retro;
- il Collegio di Coordinamento ha riconosciuto il diritto del sottoscrittore all'applicazione del tasso indicato sul buono per il periodo dal 21° al 30° anno.

Il Cliente chiede pertanto il rimborso del titolo per una complessiva determinata somma.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario anzitutto eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF: il buono è stato sottoscritto nel 1990. Rileva che la controversia attiene ai rendimenti stabiliti all'atto di sottoscrizione del contratto e, quindi, a vizio genetico di quest'ultimo. L'Intermediario eccepisce altresì l'incompetenza per materia dell'ABF:



evidenza che i BFP sarebbero prodotti finanziari emessi dalla CDP, disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicherebbero pertanto le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB.

Nel merito afferma quanto segue:

- la serie Q è stata istituita dal DM del 13/06/1986 che prevedeva l'utilizzo di moduli della precedente serie P purché modificati con l'apposizione di timbri con la dicitura sul fronte "serie Q/P" e sul retro i nuovi tassi della serie Q (l'art. 5 del DM 1986);
- ai sensi dell'art. 4 del D.M. 13.06.1986, sono da applicare i saggi di tassi di interesse indicati nelle tabelle allegate al DM stesso;
- i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse rimane fisso (12%) e il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice (dal 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi e l'importo indicato in tabella Lire X è fisso per ogni anno successivo fino al 30°);
- l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia in quanto mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando i quattro "tassi" del buono, mutavano conseguentemente le cifre, ciò inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- ai sensi del DM citato sui BFP emessi su moduli della precedente serie P sono stati apposti, i timbri sul fronte della serie di appartenenza "Q/P" e sul retro quello relativo ai nuovi quattro tassi in sostituzione dei precedenti;
- alla scadenza è stato correttamente offerto quanto esattamente stabilito agli artt. 4 e 5 del DM 1986 ed indicato nelle tabelle allegate al DM stesso;
- la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- nel caso di specie non è stato commesso alcun errore di emissione pertanto non si può assimilare la fattispecie alla sentenza della Cassazione n. 13979/2007, come confermato dalla giurisprudenza di merito;
- parte ricorrente era senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento;
- i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito pertanto agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità;
- in materia di risparmio postale è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei BFP il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore e il collocatore e comporta, semmai il prevalere delle disposizioni normative sulle eventuali diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione secondo quanto stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del c.c.;
- l'asserito affidamento incolpevole della parte istante è del tutto infondato in quanto conosceva tutti i tassi di rendimento di quanto sottoscritto e comunque usando la normale diligenza avrebbe potuto/dovuto conoscere tali tassi data la pubblicazione del DM 1986 in GU;
- qualora si volesse aderire, per mera ipotesi, alle richieste del cliente di applicazione dei saggi della serie P per il periodo compreso tra il 21° e 30° anno, la tesi risulterebbe altrettanto infondata per i contenuti dell'art. 6 del DM 1986.

L'intermediario chiede di dichiarare il ricorso inammissibile o di respingerlo.

Nelle repliche il Cliente, nel confermare i contenuti del ricorso, contesta le eccezioni sollevate dall'intermediario nelle proprie controdeduzioni, ritenendole infondate, e



sottolinea che l'operato di controparte, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, non è conforme alle previsioni del DM 13.06.1986.

DIRITTO

Sulle questioni pregiudiziali, il costante orientamento ABF è nel senso di escludere la fondatezza di entrambe le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario.

Quanto alla prima si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.

Quanto alla seconda eccezione che l'intermediario caparbiamente ripropone ogni volta in casi analoghi, nonostante il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.F.P. A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis TUB. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. La «raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti» è espressamente qualificata come «risparmio postale» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b), del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che «nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha poi chiarito che: «il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili» (art. 2, 6° comma). Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.F.P., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura. (Cfr. *ex multis*, Collegio di Roma, n. 1572 del 2013, n. 226 del 2013 e n. 1846 del 2011; decisioni A.B.F., Collegio di Milano, n. 38 del 2012 e n. 315 del 2011; Coll. Milano n. 206/2014; cfr. altresì



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013; Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013 e Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013; nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito.

Il Collegio ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i buoni sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e non titoli di credito, ciò implicando la legittimità della modifica unilaterale delle condizioni riportate nel testo. Pertanto, con riferimento ai buoni della serie Q/P, come quello in oggetto, la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta quella stabilita nei timbri sul retro del buono, apposti alla data della loro emissione successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986; con riguardo ai rendimenti dei primi venti anni ciò non può essere messo in discussione, né viene contestato.

Il collegio ricorda che tuttavia la stessa giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15/06/2007, ripresa e sviluppata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5674/2013) ha, altresì, valorizzato il principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo, ed osserva, quindi, che nella fattispecie, l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento ha pertanto creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore del titolo. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si ritiene verificata la eterointegrazione del contratto in base al regime speciale del buono in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986, e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e originariamente descritte sul titolo stesso (anche se non spetta al Collegio occuparsi del conteggio materiale dei rendimenti).

Gli argomenti sopra indicati costituiscono orientamento consolidato dei Collegi territoriali; non solo: il Collegio di Coordinamento, con decisione n.6142 del 3 aprile 2020, ha ritenuto il descritto consolidato indirizzo dell'ABF meritevole di essere pienamente confermato, anche alla luce della recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, la quale, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo anno al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA